



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reati di surrogazione di maternità e di commercio di cellule e tessuti di origine umana nonché in materia di accesso alle informazioni sulle proprie origini

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si rende effettivo il divieto della pratica nota come surrogazione di maternità, divieto già esistente nel nostro Paese ma troppo spesso aggirato ed eluso, si rafforzano le sanzioni già esistenti, estendendole anche a chi ricorre alla surrogazione in Stati dove essa è consentita e si pongono dei deterrenti, oltre a stabilire il diritto dei nati alla conoscenza delle proprie origini e alla tracciabilità dei genitori biologici per motivi medici.

Anche il nostro Paese è stato investito dal dibattito internazionale in corso sulla surrogazione di maternità, cioè sulla forma più moderna della tratta di donne e di bambini, che purtroppo ci riguarda direttamente: dalle aule dei tribunali nazionali e internazionali, ma anche da trasmissioni televisive di intrattenimento e da pubblicistica popolare con vastissima diffusione, emergono sempre più frequentemente storie di connazionali anche famosi che hanno avuto bambini utilizzando questa pratica, eludendo impunemente i divieti italiani.

Quando si parla di «utero in affitto» si parla di contratti privati, riconosciuti dagli Stati dove questa pratica è lecita o comunque tollerata, con cui una donna, la cosiddetta madre surrogata, si impegna a cedere il proprio figlio appena nato a terze persone, che possono essere *single* o coppie, etero od omosessuali. Il neonato solitamente non è figlio genetico della donna che lo ha portato in grembo e lo ha partorito, ma è stato concepito mediante gli ovociti di una seconda donna, la cosiddetta donatrice di ovociti. In genere la madre legale è una terza donna, diversa dalle prime due. Se i committenti sono due uomini, o uno solo, il bambino

non avrà alcuna figura materna nella sua vita, neppure la madre legale.

È quindi una pratica in cui si stabilisce, ancora prima del suo concepimento, che un bambino non crescerà con la donna - che senza dubbio esiste - che lo ha messo al mondo, cioè con la madre, ma con altre persone che ne hanno programmato la nascita.

Per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo una frammentazione della figura materna in due contributi biologici - una madre genetica e una madre gestazionale - che spariscono dalla vita del bambino quando nessuna delle due è la madre legale. Da zero madri (se i committenti sono uno o due maschi) fino a tre madri possibili, quindi, accanto a un padre biologico che non sempre coincide con quello legale; in molti Stati, infatti, non è richiesto alcun legame genetico fra genitori committenti e nascituro. Se consideriamo che, in presenza di un marito o di un compagno della madre surrogata, c'è bisogno anche del suo consenso perché la donna porti avanti la gravidanza per «conto terzi» (tradizionalmente i coniugi delle donne che partoriscono sono per legge i padri presunti dei nati, ma è ovvio che, in un percorso di surrogazione di maternità, questo caso è da escludere), gli adulti coinvolti nel concepimento del nato da surrogazione possono essere da tre fino a sei, a seconda delle combinazioni biologiche e delle leggi dei vari Stati a cui appartengono i committenti, la madre surrogata e le cliniche dove avvengono concepimento e parto. Riassumendo: madre genetica, madre gestazionale, madre legale, padre genetico, padre legale e marito della madre gestazionale. Le combinazioni variano ulteriormente

quando i committenti sono coppie omosessuali o *single*.

È impossibile costruire un percorso di surrogazione di maternità senza un contratto che regoli dettagliatamente e spesso in modo vessatorio i rapporti fra tutte le parti, con il necessario corrispettivo economico e le penali previste.

La regolazione articolata è dovuta al fatto che la madre surrogata porta nel grembo un bambino che non è il suo e che deve consegnare alla nascita ai committenti i quali, considerando quel bambino come proprio fin dal concepimento, possono obbligare la gestante a seguire comportamenti e stili di vita ben determinati, considerandola responsabile della salute e del benessere del nascituro. Il carattere economico del contratto è connotato a un percorso di surrogazione: per quale altro motivo una donna dovrebbe affrontare una gravidanza e un parto e cedere il neonato a terzi? Pagamenti espliciti o rubricati come «rimborsi», ma senza che vi siano spese documentate. In sostanza, anche laddove si parla di gratuità della surrogazione, è facile capire che si tratta di veri e propri compensi mascherati da rimborsi.

C'è poi da considerare il parallelo mercato di gameti: gli ovociti femminili sono «merce rara», e quindi costosa, e fanno parte di un commercio internazionale fiorente, con evidenti connotazioni razziste. Il DNA del nascituro sarà ereditato da chi fornisce i gameti che, quindi, devono appartenere a persone di aspetto gradevole, giovani, possibilmente con buon livello intellettuale e preferibilmente di pelle bianca. Tutte caratteristiche che si possono scegliere da appositi cataloghi nelle biobanche di gameti. Mentre per le madri surrogate l'aspetto fisico non conta e tanto meno quello intellettuale: l'importante è che siano in buona salute, sufficiente a portare avanti una gravidanza e ad affrontare il parto. Per questo si scelgono solitamente donne di Paesi terzi, a prescindere dall'aspetto, in condizioni eco-

nomiche disagiate e poco consapevoli dei propri diritti, spesso illetterate, a cui si possono imporre condizioni «capestro».

In Italia la donazione di gameti è volontaria e gratuita e non esistono biobanche che ne fanno commercio, diretto o indiretto. Poiché spesso si ricorre all'importazione di gameti da altri Stati, con il presente disegno di legge si vuole rendere minimo il rischio di commercializzazione, limitando l'*import* a istituti di cellule e tessuti di tipo *no profit*, evitando quindi di alimentare anche indirettamente un mercato intollerabile.

Possiamo quindi affermare che la surrogazione di maternità è una delle forme più spietate di mercificazione del corpo umano, che ripropone in termini medicalmente assistiti l'antica tratta dei neonati, sottratti a donne in stato di schiavitù o di sudditanza e, comunque, in stato di grave disagio economico. Solo donne in queste condizioni sono disposte ad abbandonare per sempre i figli appena partoriti; solo donne in queste condizioni sono disposte a portare avanti una gravidanza comportandosi secondo quanto stabilito dai committenti, seguendo rigorosamente le indicazioni sugli stili di vita e sui controlli medici specificati nel contratto, compreso l'aborto in caso di accertate malformazioni del feto, o l'aborto selettivo se si sviluppa una gravidanza gemellare non voluta, con un numero di bambini superiore a quello pattuito. In una gravidanza non è solo l'utero della donna a essere coinvolto, ma la persona nella sua interezza e non è possibile ammettere che una donna e il suo bambino possano essere oggetto di scambio, dopo secoli dall'abolizione del mercato degli schiavi, il luogo in cui pratiche come queste erano comuni.

Attualmente una donna incinta che contratti la cessione del bambino a terzi, una volta nato, commette reato. Per quale motivo, allora, se il contratto è stipulato prima del concepimento, lo stesso atto non viene più perseguito ma addirittura dovrebbe rica-

dere nella categoria del «dono»? E, proseguendo nel ragionamento, per quale motivo allora non contrattare direttamente la cessione del neonato alla nascita? Per quale motivo, insomma, sono proibite la vendita e il «dono» dei bambini – perseguite come tratta di minori – e invece può essere addirittura considerato un diritto il poterne programmare la nascita ricorrendo a varie combinazioni di tecniche di fecondazione assistita?

In Italia il divieto di surrogazione di maternità viene aggirato anche grazie a sentenze che consentono di legalizzare indirettamente questa pratica, *ex post*, riconoscendo la trascrizione di atti di nascita, rilasciati all'estero, in cui la madre gestante sparisce ed è sostituita dai committenti. In molti Stati e purtroppo di recente anche nel nostro, si consente addirittura l'adozione legale di bambini nati da surrogazione di maternità da parte del compagno dell'unico genitore biologico, con il risultato che il bambino risulta nato da «due papà», cancellando in modo totale la donna che lo ha partorito.

Con questo disegno di legge vogliamo evitare che si progetti a tavolino la nascita dei bambini a cui si sottrae la madre e per i quali si potrebbe addirittura affermare che la madre non c'è: vogliamo rendere efficace il divieto di surrogazione di maternità e al tempo stesso vogliamo che non si perdano le tracce delle diverse figure materne che contribuiscono al concepimento e al parto di questi bambini.

Il diritto a conoscere le proprie origini ha ancora più ragione d'essere nel momento in cui la madre non è più unica, ma ce ne sono due dal punto di vista del contributo biologico. Con l'aggravante che, mentre la donatrice di ovociti almeno teoricamente è sempre rintracciabile, mediante il DNA del nato, la madre surrogata può essere cancellata per sempre. Solo l'obbligo di conservare il contratto di surrogazione può consentire al nato, una volta adulto, di conoscere le modalità

del concepimento e di poter ricostruire il *puzzle* materno; si eviteranno, così, discriminazioni rispetto ai bambini adottati che, in Italia, hanno il diritto a conoscere l'identità dei propri genitori biologici, se nota. Un diritto esteso recentemente anche ai bambini nati da madri che hanno usufruito del cosiddetto parto in anonimato.

Per tutte le circostanze elencate, il contratto di surrogazione di maternità viola una serie di convenzioni internazionali e di carte dei diritti, ponendosi al di fuori della cornice dei diritti civili riconosciuti dagli Stati che fanno parte della comunità degli Stati liberi e democratici. Con l'utero in affitto sono violate la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, la Convenzione dei diritti del fanciullo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina e la Carta europea dei diritti fondamentali.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n.40. Nel novellato comma 6 si aumentano le pene ivi previste e si estendono ai casi di surrogazione di maternità, anche se commessi all'estero.

Nel comma 6-*bis* si rende più stringente il divieto di fare commercio di cellule e di tessuti di origine umana, impiegati a scopo terapeutico, limitandone l'importazione da parte di istituti di cellule e di tessuti di tipo *no profit*, corredando la documentazione con una dichiarazione esplicita del donatore che esclude forme di pagamento. Nel comma 6-*ter* si dispone l'interdizione dall'esercizio professionale per uno dei reati previsti dallo stesso articolo 12.

L'articolo 2 riguarda il diritto dei nati a seguito di surrogazione di maternità a conoscere le proprie origini e alla tracciabilità

dei genitori biologici (genitori genetici e madre gestazionale) per scopi medici. In particolare, nel comma 1 si subordina la trascrizione dell'atto di nascita al deposito presso l'anagrafe dell'originale del contratto di surrogazione di maternità, dal quale si possano evincere gli estremi della madre surrogata e degli eventuali donatori di gameti che hanno contribuito al concepimento

del bambino. Nel comma 2 si stabilisce che al compimento del diciottesimo anno di età il nato possa accedere al contratto che lo riguarda. Nel comma 3 si disciplina l'accesso agli stessi dati da parte del minore. La procedura è di competenza del tribunale per i minorenni analogamente a quanto attualmente previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulle adozioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dai seguenti:

«6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000. Chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza, utilizza o ricorre alla surrogazione di maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.200.000 a euro 2.000.000. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano.

6-bis. L'importazione di cellule e di tessuti di origine umana a scopo clinico è consentita solo da parte di istituti di cellule e di tessuti senza fini di lucro, autorizzati secondo le norme dell'Unione europea sulla qualità e sulla sicurezza delle cellule e dei tessuti di origine umana. L'importazione deve essere corredata della documentazione dei costi del materiale biologico importato, inclusa la dichiarazione di donazione volontaria e gratuita da parte del donatore di cellule e di tessuti, in conformità all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

6-ter. È disposta l'interdizione dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente di una professione sanitaria condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo».

Art. 2.

1. Al capo V della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 12-bis. - (*Diritto a conoscere le proprie origini e tracciabilità dei genitori biologici a scopi medici per i nati a seguito di surrogazione di maternità*). - 1. È garantito il diritto alla conoscenza delle proprie origini e alla tracciabilità dei genitori biologici a scopi medici, per i nati a seguito di surrogazione di maternità. La trascrizione dell'atto di nascita è subordinata al deposito, presso l'anagrafe del luogo di nascita, della forma originale del contratto di surrogazione di maternità, nel quale devono essere indicate le identità della madre surrogata e degli eventuali donatori di gameti, al fine di garantire al nato la possibilità di conoscere le modalità del proprio concepimento e le proprie origini biologiche.

2. Al compimento del diciottesimo anno di età, su apposita richiesta all'anagrafe di cui al comma 1, è consentito al nato a seguito di surrogazione di maternità l'accesso al contratto di cui al medesimo comma 1.

3. Le informazioni concernenti l'identità della madre surrogata e degli eventuali donatori di gameti possono essere fornite ai genitori legali del minore nato a seguito di surrogazione di maternità, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

4. Il tribunale per i minorenni, nelle ipotesi di cui al comma 3, procede all'audi-

zione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto e assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso al contratto di cui al comma 1 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del minore. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».